

## ABSTRACT

### Right to privacy v. Freedom of expression: Mosley case

"... é necessaria una ‘grande attenzione’ per bilanciare i due diritti implicati nel singolo caso..." . Questa è la raccomandazione di David Eady, famoso giudice inglese conosciuto per avere presieduto numerosi casi di violazione privacy e diffamazione, durante il processo *Mosley v News Group Newspaper Limited*, tenutosi il 29 aprile 2008. In quella specifica udienza, i due diritti sotto esame erano il diritto alla privacy e il diritto alla libertà di espressione. È proprio su questi due diritti di fondamentale ed eguale importanza, come più volte stabilito dalla giurisprudenza di Strasburgo, e sul loro difficile bilanciamento che si baserà la mia tesi. Ho deciso di focalizzare la mia attenzione inizialmente sul diritto alla privacy, tracciando la storia della sua evoluzione e descrivendo il modo in cui è tutelato nei diversi sistemi giuridici. Mi sono poi soffermata sulla *Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà fondamentali* mostrando come quest’ultima tuteli il diritto alla privacy e la libertà di espressione e in che modo la Corte Europea dei diritti dell’uomo tenti di bilanciarli. Tutte queste scelte, come per esempio quella di focalizzarmi soprattutto sul sistema inglese, oltre che su quello italiano, sono finalizzate a fornire una conoscenza di base necessaria per affrontare il caso studio: il caso Mosley. Questo caso rappresenta uno dei più significativi esempi di “lotta” tra il diritto alla privacy e la libertà di espressione ed è descritto da molti come un punto di svolta decisivo nella storia della protezione della privacy nel Regno Unito. Accesi dibattiti sono susseguiti alle due sentenze che vedono Mosley come protagonista. La giurisprudenza inglese si è divisa su importanti questioni come il particolare rapporto che lega il mondo delle celebrità alla privacy e la necessità di un obbligo di pre-notifica richiesto da Mosley ed è proprio su queste questioni che ho deciso di soffermarmi nella parte conclusiva della mia tesi.

Diverse sono le posizioni degli studiosi riguardo alle origini del concetto di privacy. Esperti collegano la sua formulazione al libro “*Liberty, Equality and Fraternity*” scritto da J.P. Stephen nel 1873. Altri ritengono che la nozione di privacy sia comparsa nel 1885 quando, come osservato da Rodolf von Jharing, dopo la scoperta della fotografia, sempre più persone preferiscono tutelare i propri diritti personali piuttosto che apparire in fotografie per ricavarne un interesse economico. Infine vi è la teoria più accreditata che lega la nascita della privacy al nome di Samuel Warren e Louis Brandeis e al loro libro del 1890 “*Right to Privacy*” con il

quale oltre che difendere la moglie di Werren dalle intrusioni dell' *"Evening gazette"* di Boston nella sua vita privata, intendevano rispondere alle nuove richieste di protezione della società.

Il significato di privacy è in continuo mutamento e l'accezione con cui è apparsa sulla scena nel XIX secolo come "la qualità o la condizione di essere esclusi dalla presenza o dalla vista degli altri"<sup>1</sup>, ha poi acquistato connotati sempre diversi portando la privacy a diventare " il cuore della libertà nello stato moderno"<sup>2</sup> e a trasformarsi seguendo l'evoluzione della società cui si rivolge mostrando uno stretto legame con lo sviluppo tecnologico. Per quanto riguarda il significato giuridico del termine, questo si rivela piuttosto ambiguo: il concetto di protezione della privacy è nato con un'accezione negativa, come un elenco di cose da non fare per non infrangere l'altrui indipendenza, ma con l'evoluzione della giurisprudenza, la privacy è stata definita come " espressione dell'autonomia di ognuno all'interno di una comunità"<sup>3</sup> ed è stata legata, come altri diritti civili e individuali, alla base giuridica di " libertà senza interferenze".<sup>4</sup>

Il diritto alla privacy è stato riconosciuto per la prima volta nell'Articolo 12 della *Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo* del 1948, nella *Convenzione Europea per la Protezione dei Diritti dell'Uomo* del 1950 e nella legislazione per la protezione dei dati personali di Essen nel 1970. La prima normativa nazionale in cui si parla di diritto alla privacy è quella svedese nel 1973, seguita poi dagli Stati Uniti, la Repubblica Federale Tedesca e la Francia. Il diritto alla privacy è inoltre protetto dalla *Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea* dagli Articoli 7 e 8.

Per quanto riguarda la giurisprudenza italiana, il diritto alla privacy è generalmente riconosciuto, anche se non protetto da uno specifico articolo della nostra Costituzione, ma nato come frutto dell'elaborazione giurisprudenziale. Nel nostro paese il concetto di privacy ha origini molto recenti e stenta ancora oggi a inserirsi tra i nostri valori fondanti. La necessità di creare una disciplina organica a tutela della privacy è nata solo dopo la Seconda guerra mondiale quando le Corti italiane hanno dovuto affrontare numerosi casi di violazione

---

<sup>1</sup> <http://www.thefreedictionary.com/privacy>

<sup>2</sup> Corapi, Elisabetta. *Il Diritto Alla Privacy: Convenzione Europea Dei Diritti Dell'Uomo Ed Esperienza Inglese*. Salerno: CartoGrafiche, 2001. Print. P 34

<sup>3</sup> M Dogliotti, Le persone fisiche, in *Trattato di Diritto Privato*, P. Rescigno; Vol 1, Torino, p. 143

<sup>4</sup> Corapi, Elisabetta. *Il Diritto Alla Privacy: Convenzione Europea Dei Diritti Dell'Uomo Ed Esperienza Inglese*. Salerno: CartoGrafiche, 2001. Print. P 34

della privacy. Tra i più conosciuti spicca il caso *Caruso* del 1956, riguardante la pubblicazione di materiale sul famoso tenore, nel quale, per la prima volta nella storia italiana, le interferenze nell'altrui vita privata sono state ritenute illecite dalla Corte d'Appello. Anche se ancora non riconosciuto un vero e proprio diritto alla privacy e la sentenza della Corte d'Appello sarà poi smentita dalla Corte di Cassazione, questo caso rappresenta comunque una tappa fondamentale per la giurisprudenza italiana. La Corte di Cassazione comincerà ad aprirsi alla tutela della privacy solo successivamente con il caso *Petacci* e poi con il famoso caso *Soroya Esfainari* del 1975 nel quale è riconosciuto per la prima volta il diritto alla privacy ed è vietata la pubblicazione di qualsiasi materiale che non risponda ad un pubblico interesse. Il pubblico interesse diventa quindi il punto centrale per bilanciare il diritto alla privacy con la libertà di espressione. Numerosi sono stati i tentativi di definire il concetto di pubblico interesse. Innanzitutto è stato posto l'accento sulla differenza che intercorre tra pubblico interesse e quello che interessa il pubblico, " un interesse generale di conoscere le apparenze di un individuo non è abbastanza da predominare sul suo diritto personale alla privacy, l'interesse deve essere serio, presente e deve far sì che la comunità cresca culturalmente (grazie all'informazione acquisita)...".<sup>5</sup> Nonostante tutti questi passi avanti, la giurisprudenza italiana è sempre risultata arretrata rispetto agli altri paesi nella protezione della privacy ma questo scarto è stato sanato dall'introduzione della direttiva europea con *legge 675/96* e in seguito con la creazione del *Codice dei Giornalisti*. Quest'ultimo prevedeva l'adozione di un Codice di condotta, un meccanismo di auto-regolazione che trasforma l'Italia in un paese di avanguardia per la tutela della privacy. Il diritto alla privacy è oggi pienamente riconosciuto in Italia e ricade sotto la tutela dell'Articolo 2, un articolo ritenuto a fattispecie aperta, questo diritto è inoltre protetto dall'Articolo 3, 21, 13, 14 e 15 della Costituzione italiana.

Completamente diversa è invece la storia della privacy nel Regno Unito, un paese di Common law, fortemente restio all'introduzione di nuove leggi scritte nell'ordinamento e alle limitazioni alla libertà di espressione, considerato un diritto cardine del sistema inglese. Il diritto alla privacy non è stato, infatti, mai riconosciuto pienamente come indipendente fino all'introduzione dell'*Human Right Act* nel 1998. Il percorso che ha portato al riconoscimento di questo documento è stato lungo e tormentato. Lo *Human Right Act* è stato, infatti, il secondo documento per grado d'importanza introdotto nella legislazione inglese dopo la Magna Charta nel 1215 d. C. L'opinione pubblica inglese inoltre era ancora legata alle teorie

---

<sup>5</sup> A. Scalisi, *Il diritto alla riservatezza*; Giuffrè, Milano 2002, P 69

di Jeremy Bentham e di Lord Hailsham e non vedeva di buon occhio l'introduzione di un Bill of rights nella legislazione. Dopo la sua introduzione sono stati compiuti enormi passi avanti nella protezione del diritto alla privacy nel Regno Unito. Partendo dal caso *Kaye v Rovertson* del 1991 nel quale non era stata riconosciuta un'infrazione della privacy da parte di un tabloid neanche nel caso di un'intervista e di fotografie scattate alla celebrità mentre si trovava in ospedale ancora solo parzialmente cosciente, si arriva ai celebri casi *Douglas and Others v Hello!* e *Campbell v. Mirror Group Newspapers Ltd.* con i quali il diritto alla privacy è finalmente riconosciuto anche se protetto dall'azione di breach of confidence. Con lo *Human Right Act*, la *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo* è entrata ufficialmente a far parte della legislazione inglese e chiunque si ritenga vittima di un'intrusione nella sua vita privata, può adesso contare sulla doppia protezione del diritto inglese insieme a quella della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo.

La *Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo* è stata firmata il 4 novembre 1950 a Roma con lo scopo di proteggere i diritti umani e le libertà fondamentali. La libertà di espressione e il diritto alla privacy sono entrambi tutelati dalla Convenzione rispettivamente dall'Articolo 10 e 8. La libertà di espressione è protetta in quanto fondamento della democrazia, mezzo per il progresso della società e per la crescita degli individui, includendo sotto la protezione dell'Articolo 10 ogni tipo di espressione e salvaguardandola dalle interferenze delle autorità pubbliche. Il diritto alla privacy è invece protetto dall'Articolo 8. La giurisprudenza di Strasburgo ha tentato più volte di definire il concetto di 'vita privata' non circoscrivendola solo alla 'cerchia ristretta' dove vive l'individuo ma allargandola allo spazio dove costui "può liberamente perseguire lo sviluppo della sua personalità".<sup>6</sup> Numerosi sono stati i casi di contrasto tra questi due articoli e altrettanto numerosi sono stati i tentativi della Corte di trovare un non sempre facile equilibrio. Con la sentenza del 2004 *Van Hannover v Germany*, la Corte ha stabilito che l'elemento fondamentale per un giusto equilibrio tra i due diritti sia da rintracciare nel pubblico interesse delle notizie. Se l'informazione non contribuisce a generare un dibattito pubblico ma risponde soltanto a un interesse generale o commerciale o per meglio dire, a una 'pubblica curiosità', "la libertà di espressione deve cedere di fronte a diritto di privacy".<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Corapi, Elisabetta. *Il Diritto Alla Privacy: Convenzione Europea Dei Diritti Dell'Uomo Ed Esperienza Inglese*. Salerno: CartoGrafiche, 2001. Print. P. 36

<sup>7</sup> Carbone, Anna Maria Rosaria. "Rassegna Della Giurisprudenza Della Corte Europea Dei Diritti Dell'uomo Sulla Libertà Di Stampa." *Diritto Ed Economia Dei Mezzi Di Comunicazione* 2 (2009): 79-99. Print. P 86

Un caso emblematico di queste controversie tra il diritto alla privacy e la libertà di espressione è costituito dal caso Mosley. Protagonista della vicenda è il conosciuto Max Mosely, capo della FIA, Fédération Internationale de l'Automobile ma anche discendente di una delle più note famiglie inglesi. Mosley, ormai ultrasessantenne si trova implicato in una storia dai tratti fortemente scandalistici pubblicata dal noto tabloid inglese *News of the World*. Il 30 Marzo 2008, la prima pagina del conosciuto tabloid riporta il titolo "Il Capo della Formula 1 ha una disgustosa orgia con Cinque prostitute" e numerosi articoli e foto sono pubblicati all'interno fornendo addirittura il sito web dove poter vedere il video dell'atto sessuale. Così comincia la grande 'battaglia per la privacy' intrapresa da Mosley che lo vedrà protagonista di due sentenze che hanno fortemente colpito il sistema giuridico inglese. Nella prima sentenza *Mosley v News Group Newspaper Limited*, Mosley chiede un'ingiunzione contro il giornale perché sia bloccato l'accesso al video e, senza avanzare un'accusa di diffamazione, contesta però le dichiarazioni del giornale riguardanti il carattere nazista dell'atto. Secondo l'editore di *News of the World*, la storia rispondeva a un interesse pubblico dato il collegamento nazista e la necessità del pubblico di essere informato del "comportamento immorale e depravato" di Mosley. Nel verdetto finale, però, Mr Justice Eady ripudia il carattere nazista dell'atto non trovando nessuna evidenza che lo possa giustificare e blocca l'ingiunzione chiesta da Mosley dal momento che le informazioni sono già largamente diffuse: il video è stato copiato su altri siti web ed è stato visto 1,424,959 volte solamente tra il 30 e il 31 Marzo. Di estrema importanza è la parte in cui il giudice descrive le foto come "intrusive e umilianti" a non trovare alcun pubblico interesse se non quello di prendersi gioco dei soggetti implicati, riconoscendo la violazione della vita privata del Capo della Formula 1. Anche se non sono riconosciuti danni esemplari, il compenso attribuito a Mosley rappresenta un record nei ricorsi riguardanti il diritto alla privacy.

Mosley, però, non ancora soddisfatto, decide di continuare la sua battaglia e indice la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo. Secondo lui, infatti, il Regno Unito avrebbe violato l'Articolo 8 della *Convenzione europea dei diritti dell'Uomo*, non comunicando in anticipo i contenuti dell'articolo e non dando quindi la possibilità ai soggetti implicati di controbattere e di chiedere ingiunzioni per limitare la pubblicazione d'informazioni che potrebbero essere altamente lesive. Mosley richiede quindi che in Inghilterra sia imposto il requisito di pre-notifica. Il processo ha avuto toni molto accesi e ha visto la partecipazione di organi esterni come del Centro di Difesa dei Mass Media ed il contributo del report "*Press standards, privacy and libel*" realizzato dalla Commissione sulla Cultura, i Media e lo Sport che dopo

indagini su azionisti e sullo stesso editore di *News of the World* ha ritenuto non necessario il requisito di pre-notifica richiesto da Mosley. Dello stesso avviso è stata la Corte che, dopo un'attenta analisi, ha respinto il ricorso di Mosley, considerando l'effetto dirompente che l'obbligo di pre-notifica avrebbe avuto sulla libertà di espressione. Sono stati inoltre avanzati dubbi sulla sua efficacia, rilevando che le leggi britanniche dispongono già di adeguati mezzi per proteggere la privacy: nel Regno Unito, infatti, è previsto un sistema di autoregolamentazione della stampa, è possibile chiedere un'ingiunzione per la protezione della propria vita privata e ricevere compensi per i danni subiti. La privacy è inoltre protetta dal *Data Protection Act* del 1998.

Nonostante la sentenza abbia respinto il ricorso di Mosley, il suo caso ha comunque aperto tantissimi dibattiti tra gli esperti su temi come il ruolo delle celebrità e il requisito di pre-notifica. Per quanto riguarda le celebrità si è notato come i diversi sistemi giurisprudenziali affrontano il dualismo star/ privacy in modo differente. In Italia, per esempio, la vita privata delle celebrità ha una tutela particolare data la difficoltà di definizione di un confine tra informazioni legittime e illegittime riguardanti questi soggetti. Nella famosa sentenza *Soraya Esfandiary* è stato sottolineato come la popolarità di cui godono le star non implica una completa perdita della loro privacy che deve comunque rimanere tutelata. Anche a livello europeo è stato affrontato il tema delle celebrità con la *Risoluzione 1165* e si è notato come, nonostante i tentativi di giungere a un approccio univoco, coesistano ancora posizioni diverse. Emblematici sono i casi, *Mosley, Campbell e Jameel v Wall Street Journal Europe* e i casi *Tierry (previously LNS) v persons Unknown* e *A v B plc* nei quali un approccio scettico nei primi si contrappone a uno più favorevole alla libertà di espressione nei secondi. Nel 2005 la Corte con il famoso caso *Von Hannover v Germany* ha attuato un tentativo di armonizzazione della giurisprudenza europea ribadendo la forte differenza tra pubblico interesse e pubblica curiosità.

Il caso Mosley è avuto un doppio effetto nel mondo dei media: da un lato è stato visto da molti, soprattutto dagli editori dei maggiori giornali inglesi, come “una minaccia per la libertà di espressione”<sup>8</sup> ma c'è chi, al contrario, lo descrive come una svolta nel sistema inglese di tutela della privacy. La sentenza di Eady J è stata ampiamente criticata soprattutto da Paul Decree, editore del *Daily Mail*, il quale ritiene che debbano essere i giornalisti e non i giudici, a decidere quando la vita privata degli individui deve essere resa pubblica,

---

<sup>8</sup> Stephen Glover, *Privacy v Morality*, DAILY MAIL (UK), July 12, 2008, at 16

contraddicendo le precedenti dichiarazioni di Mosley. Il requisito di pre-notifica è stato anch'esso causa di forti dibattiti. Questo non è proibito dall'Articolo 10 della Convenzione ma è stato fortemente criticato dimostrando come, il posticipare la pubblicazione di una notizia, possa privarla del suo valore e interesse. C'è chi invece vede il caso Mosley come “ la più grande estensione del diritto di privacy”<sup>9</sup>, come il culmine di un processo di trasformazione che ha visto il diritto inglese prendere spunti dal diritto europeo e americano ed estendere la protezione sulla privacy. La sentenza di Eady J rappresenta, infatti, la consacrazione del diritto alla privacy. Dopo questo caso, si è diffusa la convinzione che i comportamenti sessualmente discutibili siano comunque giustificati dall'Articolo 8 della Convenzione. Dopo questo caso, Mosley non è più solo il nome di un Presidente della FIA ma è considerato da molti come il simbolo di una nuova era per tutela della privacy nel Regno Unito.

E' stato dimostrato,però, come questo caso non rappresenti, come alcuni credono, “ una minaccia per la libertà di stampa”<sup>10</sup>ed un pericolo per il giornalismo investigativo. Il bilanciamento tra il diritto alla privacy e la libertà di espressione rimane tuttora di difficile soluzione sia nel Regno Unito sia nel Continente e il compito di giudici e giornalisti si fa sempre più difficile a causa degli sviluppi tecnologici che trasformano continuamente il significato della privacy.

---

<sup>9</sup> Stanley, James E. "Max Mosley and the English Right to Privacy." *Washington University Global Studies Law Review* 10 (2011): 641-48. Web.

<sup>10</sup> Stephen Glover, *Privacy v Morality*, DAILY MAIL (UK), July 12, 2008, at 16